



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul sistema di e-procurement Me.PA., in favore dell'OE Eltime S.r.l., avente ad oggetto la fornitura, l'installazione e la configurazione di nuovi varchi automatici ad anta a battente per il controllo degli accessi pedonali presso la sede AIFA di via del Tritone n. 181, per l'ingresso di via dei Maroniti n. 40 - CIG BA76C871ED (ex SMARTCIG).

(Mod. 232_01 prot. ID n. 197852048 del 22/01/2026 - Mod. 232_02 n. 03/2026 prot. ID n. 197872912 del 23/01/2026 integrato con Mod. 232_02 n. 07/2026 prot. ID n. 198111711 del 05/02/2026).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE E GLI ACCORDI CON ALTRE PA**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")"*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli

obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 23 dicembre 2025, n. 428 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio per l'Attività negoziale e gli Accordi con le altre PA (UAN), di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 42), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 13 gennaio 2026, n. 4, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., all'adozione degli atti di autorizzazione alla spesa per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 36/2023 e alla sottoscrizione dei relativi contratti, nonché all'adozione degli atti presupposti alla procedura e di quelli successivi alla instaurazione del rapporto;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche "Regolamento di contabilità";

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche "Codice";

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", in appresso per brevità anche "Correttivo";

Vista la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'Agenzia ha mantenuto la propria Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo" che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto il *“Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”*, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *“conferma:*

- *il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento”*;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato*

costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto";

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *"Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento";*

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *"In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia"* fermo restando che, come previsto al comma 4, *"In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto"* ed infine che, come previsto al comma 6, *"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";*

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 24 novembre 2025, n. 368 con la quale è stato conferito al dott. Maurizio Trapanese, dirigente di II fascia di ruolo dell'Agenzia, l'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Area per la digitalizzazione, il procurement e il patrimonio (ADPP) di cui all'art. 6 comma 1 del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

Vista la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 15 del 26/01/2026, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio Trapanese è stato individuato quale "Responsabile Unico del progetto" (RUP) nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture in materia di Information and Communication Technology ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT" da attuare in forza del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)";

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2024;

Visto il Piano triennale per l'informatica 2025-2027 dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 63 del 10 dicembre 2024;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 42), recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 69 del 28/10/2025, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2026 (budget economico 2026) con annesso bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 (budget economico pluriennale 2026-2028);

Vista la delibera n. 79 del 19/11/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la programmazione degli acquisti dell'Agenzia ed in particolare quella di importo inferiore ad euro 140.000,00 da effettuare nel corso del 2026;

Considerato che il controllo degli accessi presso le sedi dell'Agenzia è garantito mediante tornelli automatici, attivati tramite badge assegnati ai dipendenti e terminali per la rilevazione delle timbrature di ingresso e uscita, e che il sistema è supportato da specifici software per la gestione e configurazione degli apparati, integrati con il programma di gestione delle presenze per il quale è prevista l'assistenza tecnica del fornitore;

Preso atto che nel mese di dicembre 2025 si è verificato un malfunzionamento di uno dei due tornelli ad anta ubicati presso l'ingresso secondario da via dei Maroniti n. 40 alla sede AIFA di via del Tritone n. 181;

Vista la nota STDG-P prot. n. 12350 del 21/01/2026, con la quale il Direttore amministrativo ha sottoposto al Consiglio di amministrazione per l'approvazione la proposta di variazione del programma acquisti di forniture e servizi relativo all'elenco degli acquisti ICT dell'Agenzia per il 2026, di importo inferiore a € 140.000,00 oltre IVA, approvato con la delibera del Consiglio n. 79/2025 sopra citata, mediante inserimento di un nuovo acquisto di importo non superiore a € 40.000,00 oltre IVA, resosi necessario a causa di un *"improvviso e non prevedibile guasto"* di un tornello presso la sede istituzionale dell'AIFA, ingresso via dei Maroniti n. 40;

Vista la Delibera del C.d.A. n. 6 del 28/01/2026 che ha approvato la richiesta variazione del programma acquisti di forniture e servizi di cui alla sopra citata delibera del C.d.A. n. 79/2025;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del Settore ICT, prot. ID n. 197852048/2026, con il quale è stato richiesto di procedere con l'affidamento diretto avente ad oggetto la fornitura, l'installazione e la configurazione di nuovi varchi automatici ad anta a battente per il controllo degli accessi pedonali presso la sede AIFA di via del Tritone n. 181, per l'ingresso di via dei Maroniti n. 40, in sostituzione degli attuali apparati ormai obsoleti, mediante ordine diretto sul Me.PA. (codice prodotto "32960004") in favore dell'OE Eltime S.r.l., per un importo complessivo pari a euro 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre IVA, di cui euro 348,50 per costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;

Preso atto dei visti "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 03/2026 del 23/01/2026 e n. 07/2026 del 05/02/2026, rilasciati dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Vista la relazione tecnica del 22/01/2026 (All.2), a firma del dirigente della struttura richiedente, allegata al presente provvedimento ed alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento e in particolare che: *"Il controllo degli accessi presso le sedi dell'Agenzia viene attualmente garantito tramite l'utilizzo di tornelli automatici, i quali regolano il passaggio sia del personale dipendente sia dei visitatori. L'attivazione dei varchi avviene attraverso badge forniti ai dipendenti e tramite terminali orologio che registrano le timbrature di ingresso e uscita del personale. Questo sistema è supportato da specifici componenti software che consentono la configurazione e la gestione degli apparati installati, oltre a permettere l'integrazione con il software di gestione delle presenze, per il quale è stata prevista l'assistenza tecnica.*

Al fine di garantire il funzionamento ottimale del sistema di controllo accessi e rilevazione presenze, l'Agenzia ha affidato alla società ELTIME SRL un servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria della durata di 36 mesi. Il servizio, attivo dal 1° ottobre 2024 al 30

settembre 2027, copre tutte le sedi ALFA di Roma, includendo via del Tritone (civici 189, 169 e 142) e via dei Maroniti, 40.

In data 22 dicembre 2025, a seguito del malfunzionamento di uno dei due varchi ad anta presso l'ingresso di via dei Maroniti, i tecnici della ditta Eltime Srl sono intervenuti rilevando il guasto di un componente elettronico principale. Tale componente, insieme ad altri essenziali per il funzionamento del varco, risulta ormai indisponibile sul mercato: alcuni pezzi di ricambio non sono più reperibili poiché fuori produzione a causa dell'obsolescenza dei relativi elementi elettronici.

Il varco in questione (modello AS PNG380) risale al 2004 ed è fuori produzione da oltre dieci anni. Pertanto, il suo ripristino richiederebbe un intervento di retrofit complesso e invasivo, comportando la sostituzione completa della componente elettronica non più disponibile.

Considerata la vetustà dei varchi (oltre 20 anni) e l'impossibilità di reperire i pezzi di ricambio necessari, la società Eltime Srl, in qualità di fornitore del servizio di manutenzione e fornitore esclusivo di apparati Solari di Udine per la regione Lazio...";

Preso atto che il dirigente della struttura richiedente e RUP della procedura ha dichiarato nel predetto modulo "232_01" e nella relazione tecnica quanto segue:

- che il modello AS PNG380 è fuori produzione da oltre dieci anni e che i suddetti tornelli non risultano più ripristinabili mediante un'ordinaria manutenzione, in quanto i principali componenti elettronici risultano obsoleti e non più reperibili sul mercato, rendendo necessario un intervento di retrofit complesso e invasivo, con sostituzione integrale della parte elettronica;
- che, al fine di garantire la piena funzionalità e l'ottimale utilizzo dei suddetti varchi di accesso, in considerazione della vetustà degli apparati (oltre venti anni) e dell'impossibilità di reperire i relativi pezzi di ricambio, si rende necessario procedere con l'acquisto di nuovi apparati di accesso;
- di ritenere di affidare la fornitura, l'installazione e la successiva manutenzione alla società Eltime S.r.l., in qualità di fornitore del servizio di manutenzione e fornitore esclusivo di apparati Solari di Udine per la regione Lazio, precisando che l'individuazione di un operatore economico diverso da Eltime S.r.l. comporterebbe la necessità di acquisire nuovi tornelli, lettori di badge e relativo software di gestione, oltre alla realizzazione *ex novo* delle integrazioni con il software di gestione del personale attualmente in uso, circostanza che "comporterebbe un significativo aumento di tempi e costi per l'Agenzia";

Vista l'offerta dell'OE Eltime S.r.l. n. 32960004, allegata al suddetto modulo di richiesta acquisti, per un importo complessivo pari a euro 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre IVA, comprensiva di € 348,50 quali costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, come meglio specificato dall'OE Eltime S.r.l. con nota a mezzo email del 12/02/2026;

Considerato che l'acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al comma 4 del sopra citato art. 49 del Codice in quanto trattasi di OE che, ancorché fornitore, può essere individuato quale affidatario diretto avuto riguardo alla particolare "*struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative*", posto che "*l'individuazione di un operatore economico diverso da Eltime Srl comporterebbe la necessità di acquisire nuovi tornelli, lettori di badge e relativo software di gestione, oltre alla realizzazione ex novo delle integrazioni con il software di gestione del personale attualmente in uso. Tutto ciò comporterebbe un significativo aumento di tempi e costi per l'Agenzia*", come precisato dal dirigente richiedente l'acquisto in oggetto, nonché RUP della procedura;

Preso atto che trattasi di OE *“in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”* in quanto già utilizzato dall’Agenzia con buon esito da ultimo per l’esecuzione del contratto – CIG B2FDFE0FD7 avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria per 36 mesi del sistema di rilevazione delle presenze del personale e del controllo degli accessi per le sedi dell’Agenzia, nonché per i servizi (una tantum) di consulenza e assistenza sistemistica e specialistica per l’installazione e configurazione delle versioni più aggiornate delle componenti software nel nuovo Data Center che AIFA sta predisponendo presso il Polo Strategico Nazionale;

Vista l’autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse con l’OE Eltime S.r.l., rilasciata dal dirigente della struttura richiedente l’acquisto nonché RUP della presente procedura (All. 3);

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Considerato che Consip mette a disposizione sul Portale del Me.PA. lo strumento informatico denominato *“Ordine Diretto di Acquisto (ODA)”* indirizzato a un unico fornitore per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che i servizi in oggetto sono offerti dalla società Eltime S.r.l. sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all’interno del Bando *“Beni”*, Categoria *“Sistemi specializzati e integrati Enterprise & Specialized System-Mepa Beni”*, con il codice prodotto *“32960004”* e Codice CPV *“31711310-9 Sistema di registrazione delle presenze”*, ad un costo complessivo di euro 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre IVA, comprensiva di € 348,50 quali costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;

Visto l’art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all’articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106”*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all’art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria sia avuto riguardo all’entità dell’importo contrattuale sia in quanto trattasi di operatore economico di comprovata qualità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA), con il codice prodotto "32960004", in favore dell'operatore economico Eltime S.r.l., P.IVA 03717821007, con sede in ROMA (RM), via della Tenuta di Torrenova n. 72, avente ad oggetto la fornitura, l'installazione e la configurazione di nuovi varchi automatici ad anta a battente per il controllo degli accessi pedonali presso la sede AIFA di via del Tritone n. 181, per l'ingresso di via dei Maroniti n. 40, in sostituzione degli attuali apparati ormai obsoleti - CIG BA76C871ED (ex SMARTCIG).
2. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
4. Il RUP della presente procedura è il dott. Maurizio Trapanese, giusta Determina del Direttore amministrativo n. 15/2026.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. È, a tal fine, autorizzata la spesa complessiva di euro 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre IVA, comprensiva di € 348,50 quali costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, che graverà sul budget dell'anno 2026.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Eltime S.r.l..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n.

264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023.

In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

La Dirigente
Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visti "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 03/2026 e n. 07/2026 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione tecnica del Settore ICT del 22/01/2026;
3. N. 1 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciata dal Dirigente richiedente l'acquisto nonché RUP.

Pubblicato sul profilo del committente in data 24/02/2026.